Il Garante: se hanno interrotto il servizio, sanzioni inevitabili

PAOLO BOCCACCI

ROMA. «Quello che esattamente è accaduto nella giornata di ieri a Roma» spiega Roberto Alesse, Autorità di garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali «lodobbiamo ancora verificare e a riguardo aspettiamo che la Prefettura e l'Atac, a cui abbiamo già scritto ieri mattina, ci rispondano con un rapporto dettagliato che è il presupposto per compiere le valutazioni del caso».

Roma ha vissuto un venerdì nero. In molte stazioni i treni della metropolitana si sono fermati all'ora di inizio dello sciopero facendo scendere i passeggeri senza finire la corsa.

«Seirapportidovessero attestare che lo sciopero è iniziato durante le cosiddette fasce di garanzia, che vanno a protezione dei cittadini utenti, è chiaro che ci troveremmo di fronte a forme di responsabilità da parte dei singoli lavoratori che hanno posto in essere comportamenti illegittimi, che non potranno non essere sanzionati».

E se, anche al di fuori delle fasce di protezione, le metropolitane partite prima dell'inizio dello sciopero si fossero fermate sbarcando i passeggeri nel corso del tragitto?

«L'erogazione del servizio pubblico deve essere garantita pertutta la fascia oraria prevista dalla legge. Non è possibile interrompere il servizio pubblico essenziale durante l'arco temporale in cui lo stesso per legge deve essere prestato. La fascia del mattino va dalle 5 alle 8.30. Se qualche convoglio si è fermato, poniamo, alle 8.23, si tratta di una violazione del diritto alla libertà di circolazione dei cittadini».

Che cosa rischiano coloro che avessero con lo sciopero messo in atto comporta-

menti vietati?

«La legge 146 del 1990 consente all'Autorità di sanzionare il comportamento delle aziende, dei sindacati e dei lavoratori. Così come l'Autorità interviene sempre in caso di violazioni formali della legge sul diritto di sciopero».

Quali sono le sanzioni previste in caso di violazione della legge per quanto riguarda i diritti dei cittadini?

«Sono dirette se a violare la legge sono i datori di lavoro e i sindacati. Sono, invece, indirette, se le responsabilità ricadono in capo ai singoli lavoratori. Nel senso che è il datore di lavoro a sanzionarli, su indicazione stringente della stessa Autorità di garanzia. Le sanzioni pecuniarie vanno da un minimo di 2500 fino a un massimo di 100 mila euro. E si possano applicare provvedimenti anche di natura disciplinare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA